



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, PERILLI, PESCO, PRESUTTO, LANZI, Giuseppe PISANI, RICCIARDI, PIRRO, GALLICCHIO, PAVANELLI, LOMUTI, DELL’OLIO, ACCOTO, ROMANO, TRENTACOSTE, LEONE, DRAGO, FENU, CAMPAGNA, Marco PELLEGRINI, DI NICOLA, MININNO, GIANNUZZI, ROMAGNOLI, AUDDINO, CORRADO, LEZZI, GRANATO, EVANGELISTA, PARAGONE, LA MURA, MANTERO, VACCARO, ANASTASI, CROATTI, DE LUCIA, ANGRISANI, DE BONIS, MARTELLI, FEDE, CASTELLONE, LUPO, GARRUTI, CIOFFI, MANTOVANI, SANTILLO, MAIORINO, ORTIS, AIROLA, DI GIROLAMO, PUGLIA, PACIFICO, SANTANGELO, ABATE, AGOSTINELLI, LICHERI, MORRA, FERRARA, MARINELLO, VANIN, PIARULLI, D’ANGELO, GIROTTI, CRUCIOLI, CASTIELLO, COLTORTI e TONINELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2020 ^(*)

Introduzione dell’articolo 137-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente l’istituzione del reato di disastro bancario

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi anni, caratterizzati da continui scandali bancari che hanno aggravato la complessità del quadro macroeconomico e le difficoltà nell'erogazione del credito, è emersa con forza la necessità di salvaguardare i diritti dei risparmiatori e, al contempo, di responsabilizzare gli amministratori degli istituti di credito, affinché questi non tradiscano il necessario legame fiduciario alla base del rapporto bancario e non adottino condotte tali da generare esternalità negative oggi economicamente e socialmente ancor più insostenibili.

Si rende indispensabile intervenire sull'ordinamento nazionale per superare il corto circuito che da troppo tempo caratterizza i meccanismi di *governance* bancaria, laddove spesso fra i vertici degli istituti di credito prevale un senso di impunità che in alcuni casi ha generato condotte improntate al *moral hazard*, le cui conseguenze assolutamente nefaste sono state patite dai risparmiatori, dalle piccole e medie imprese e dal sistema Paese nel suo complesso.

I numerosi interventi normativi posti in essere nell'ultimo decennio sono stati incentrati sulla cruciale correlazione tra fragilità della *corporate governance* e crisi bancarie, in particolare in rapporto alle avvertite esigenze di meglio determinare le funzioni strategiche e gestionali del *board*, di valorizzare il ruolo del presidente quale garante degli interessi dei molteplici *stakeholders* degli istituti di credito, di rendere più chiare le disposizioni in tema di rapporti intermediari-clienti e – seppure con minor successo – di incidere sulle dinamiche intercorrenti fra *management* e consigli di amministrazione.

Altrettanti interventi *ad hoc* sono poi stati compiuti per garantire un ristoro ai rispar-

miatori vittime di *default* bancari determinati dalle irresponsabili condotte di vertici bancari spesso del tutto inadeguati non solo sotto il profilo tecnico-manageriale, ma anche sul piano etico.

Nulla finora è stato invece ancora fatto in relazione alla necessità di intervenire finalmente in ottica giuridico-sistemica per superare la situazione patologica che, da tempo, caratterizza le condotte dei livelli apicali del mondo del credito, laddove prevale un senso di impunità generalizzato, certamente non scalfito dalla pur rivoluzionaria disciplina introdotta in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

Non è perciò rinviabile un intervento normativo volto ad introdurre nel nostro ordinamento il reato di disastro bancario, allo scopo di garantire maggiormente i risparmiatori attraverso lo scudo protettivo dell'articolo 112 della Costituzione in materia di obbligatorietà dell'azione penale, essendo venuto il momento che anche in Italia siano adeguatamente perseguite, sotto il profilo penale, le evidenze di rischiose ed irresponsabili operazioni condotte da taluni spericolati signori della finanza sulla pelle delle famiglie e delle piccole e medie imprese.

Il presente disegno di legge, conciliando il principio di autonomia organizzativa delle banche con quello di tutela dei risparmiatori e di responsabilità dei vertici, introduce tale fattispecie ispirandosi al modello britannico della sezione 36 del *Financial Services (Banking Reform) Act 2013*, con tutti gli opportuni adattamenti al differente contesto normativo-regolatorio.

In particolare, il presente disegno di legge prevede la pena della reclusione e la tempo-

ranea inabilitazione all'esercizio di attività bancarie per quei soggetti apicali ai vertici degli istituti di credito i quali, non adempiendo ai propri doveri con la necessaria diligenza professionale, pongano in essere comportamenti omissivi o gravi condotte che

provochino una situazione di dissesto finanziario della banca o di qualsiasi altro istituto bancario. La medesima pena si applica ai soggetti che pur avendo l'obbligo giuridico di controllo non ottemperano ai doveri loro imposti da norme di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al capo III del titolo VIII del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 137 è aggiunto il seguente:

« Art. 137-bis. - (*Disastro bancario*) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, svolgendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di una banca o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nell'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 10 del presente decreto, non adempie ai propri doveri con la diligenza prevista dal secondo comma dell'articolo 1176 del codice civile, mediante comportamenti omissivi ovvero condotte tali da provocare una situazione di dissesto finanziario della banca medesima o di altro istituto bancario, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

2. La stessa pena si applica ai soggetti che pur avendo l'obbligo giuridico di controllo non ottemperano, nei casi di cui al comma 1, ai doveri loro imposti da norme di legge.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti dal comma 1 comporta, per la durata di dieci anni, l'inabilitazione all'esercizio dell'attività bancaria e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi istituto bancario operante nel territorio dello Stato ».